

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 dell'8 maggio 2000

Comune di Follonica

SOMMARIO

Articolo 1	Ambito di applicazione	1
Articolo 2	Disciplina di riferimento	1
Articolo 3	Domande di concessione di occupazione di suolo pubblico	1
Articolo 4	Adempimenti obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico	2
Articolo 5	Conferenze dei servizi	3
Articolo 6	Convenzioni e accordi	3
Articolo 7	Esecuzione dei lavori	4
Articolo 8	Danni	4
Articolo 9	Termine lavori	5
Articolo 10	Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori	5
Articolo 11	Ripristini	6
Articolo 12	Cauzione	6
Articolo 13	Abrogazioni ed adeguamento di norme	7
Articolo 14	Organizzazione del servizio	7
Articolo 15	Prescrizioni tecniche	8

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale o nelle aree a verde di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività di manutenzione, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.
2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedurali.

ART. 2 (DISCIPLINA DI RIFERIMENTO)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare:
 - al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n°285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni e integrazioni;
 - al "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico" approvato con deliberazione consiliare n°22 del 26.02.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 - al Capitolato Speciale di Appalto in uso presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.

ART. 3 (DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. Le domande per le concessioni di occupazione di suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate al Comune di Follonica e corredate di tutti gli elaborati e i disegni necessari in triplice copia (relazione tecnica, planimetrie in idonea scala, particolari costruttivi, progetto dell'area del cantiere, ecc.).

2. Nelle domande devono essere indicati:

- a) la durata prevista dei lavori;
- b) l'ubicazione, l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato, la tipologia della pavimentazione esistente, le opere provvisionali da allestire al fine di consentire, laddove possibile, la continuità della circolazione pedonale e veicolare;
- c) gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendesse necessario assumere per consentire l'esecuzione dei lavori;
- d) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- e) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera d), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

3. In caso di lavori di pronto intervento, il richiedente, avvertirà immediatamente dell'inizio dei lavori, per gli eventuali incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, il Comando di Polizia municipale, il Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione, l'Ufficio Lavori Pubblici, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "di urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma, trasmissione telematica. Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla comunicazione.

4. Non è necessaria la richiesta di occupazione o di manomissione di suolo da parte di Enti, Aziende, imprese con le quali il Comune abbia in atto rapporti contrattuali per prestazioni collegate all'esecuzione di opere pubbliche. L'approvazione da parte del Comune di un progetto per la cui realizzazione sia necessario l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Il verbale di consegna dei lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada del Regolamento di attuazione. L'autorizzazione non è necessaria per i lavori eseguiti in economia diretta dal Comune. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco nel caso in cui per eseguire i lavori necessiti modificare la viabilità veicolare.

ART. 4 (ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.L.gs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modificazioni e integrazione e dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", con l'onere di ripristinare i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

3. Qualora l'amministrazione comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del D.L.gs 15 novembre 1993, n°507, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, fissato nella misura del 50 per cento delle spese medesime, salvo diverse pattuizioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. L'amministrazione comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a rete diversi, la spesa relativa è a carico degli utenti.

5. Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese relative a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi disciplinati dal presente regolamento nella misura definita con atto della Giunta.

6. L'Amministrazione comunale ha la facoltà, per ragioni di interesse pubblico:

- a) di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne al durata. Di imporre l'esecuzione dei lavori frazionati o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura della ditta richiedente;
- b) di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di 2 anni dal termine dei lavori (vedere gli altri articoli dove è specificato);
- c) di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora siano introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche imponendo, al limite, il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- d) di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
- e) di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze che saranno concordate con l'ufficio competente e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
- f) in alcuni casi particolari di non fare eseguire il ripristino finale ed incamerare l'intero importo ad esso relativo; ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o in base a previsioni;
- g) di negare le autorizzazioni qualora l'intervento ricada in zone di recente realizzazione o ripristino;
- h) di obbligare il percorso affinché sia affine a quello di altri servizi già esistenti.

ART. 5 (CONFERENZE DEI SERVIZI)

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, il direttore del settore preposto al rilascio della concessione indice una conferenza dei servizi invitando le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio delle concessioni.

2. Gli interventi comportanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici o interruzione nell'erogazione di altri servizi pubblici sono subordinati, in assenza degli accordi previsti all'articolo 3, comma 2, lettera e) del presente regolamento, alla indizione di apposita conferenza dei servizi da parte del Direttore del Settore competente al rilascio della concessione.

4. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati che possono recepire le statuzioni della conferenza dei servizi con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 (CONVENZIONI E ACCORDI)

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Dirigente del Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta, delle clausole essenziali, convenzioni e accordi con i concessionari.

2. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

ART. 7 (ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.

2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.L.gs. 30 aprile 1992, n°285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 11 del presente regolamento e nell'atto di concessione.

3. Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

4. E' fatto divieto di depositare materiali di rifiuto e mezzi sulla proprietà dell'Amministrazione se preventivamente non autorizzati.

5. Il Concessionario non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'impianto, all'atto d'esecuzione, se prima non avrà avuto il consenso dell'Amministrazione concedente. Per conto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà Comunale e del transito.

ART. 8 (DANNI)

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile ed in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda di risarcimento eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al concessionario previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

4. Per una maggiore garanzia verso l'Amministrazione e verso terzi, il concessionario dovrà produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

5. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale si intendono senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

ART. 9
(TERMINE LAVORI)

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il richiedente ed in relazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento.

2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.

3. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

4. Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.

5. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura fissata in ragione della durata del ritardo, dell'entità dei lavori e dell'area interessata.

ART. 10
(OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di anni uno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, e constatata dall'Ufficio medesimo mediante sopralluogo dai tecnici delle due parti.

2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere, con il ripristino integrale del tratto di pavimentazione interessato. Allo scadere dell'anno di manutenzione l'utente dovrà richiedere la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti, al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro tre mesi dalla richiesta. Qualora la dichiarazione non potesse essere rilasciata poiché si è constatato che non si è raggiunto il costipamento degli scavi coperti o per la non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

3. Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il richiedente dovrà anche indicare la superficie complessiva realmente occupata con il cantiere (in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico.

ART. 11 (RIPRISTINI)

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche stabilite all'articolo 15 di questo Regolamento ed eventualmente potranno essere successivamente aggiornate od integrate mediante provvedimento della Giunta comunale.
2. Nei casi particolari in cui si rendesse necessario operare in difformità a quanto previsto dalle presenti norme, le modalità di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione, saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dall'Amministrazione comunale con adeguate motivazioni circa le ragioni di pubblico interesse giustificanti la deroga.

ART. 12 (CAUZIONE)

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante versamento presso la Tesoreria comunale oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L'importo della cauzione sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione in base alla tariffa fissata nel presente Regolamento.
2. Su richiesta del richiedente, lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo dopo che è intervenuto un collaudo favorevole con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale quota sarà effettuato entro e non oltre mesi tre dalla data del collaudo.
3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.
4. Qualora il ripristino non sia stato in tutto od in parte eseguito, oppure lo sia stato non a regola d'arte, vi provvederà d'ufficio il Comune anche mediante l'utilizzo di ditte specializzate in tali lavori. In questo caso, sul deposito di garanzia verrà introitato l'importo delle spese sostenute, da liquidarsi a norma del successivo punto 4, salvo rivalsa dietro semplice presentazione di conti nel caso in cui tali garanzie non siano sufficienti oppure non siano state prestate.
Analogo trattamento verrà applicato qualora la Ditta richiedente abbia espressamente affidato al Comune, e questo abbia accettato l'incarico di eseguire, di sua cura, il ripristino del suolo occupato o manomesso
5. La garanzia per i ripristini verrà valutata in proporzione all'area occupata, al tipo di occupazione e di pavimentazione da demolire ed in base ai prezzi unitari seguenti:

RIPRISTINI STRADALI

- per scavi su strada in genere - lire 110.000 al metro quadrato di area interessata allo scavo;
- per il ripristino mediante tappetino di usura - lire 23.000 al metro quadrato;

RIPRISTINI DI MARCIAPIEDI, ECC.

- per scavi, eventuale scarifica, ripristini su marciapiedi con manto di usura in conglomerato bituminoso, compresa incidenza di eventuali cordoli, ecc. – lire 150.000 al metro quadrato di area occupata;

- per scavi e ripristini come al punto precedente ma con la variante del manto superficiale in mattonelle, pezzame di marmo, betonelle, arenaria o altra pietra – lire 200.000 al metro quadrato di area occupata.

RIPRISTINI SU AREE NON PAVIMENTATE

- per scavi su aree a verde - lire 80.000 al metro quadrato di area interessata allo scavo;

In ogni caso l'importo minimo della cauzione sarà pari a lire 1.000.000.

6. Detti prezzi hanno validità per l'anno 2000 e saranno aggiornati tenendo conto della svalutazione dell'anno precedente (fonte ISTAT) con arrotondamento alle 1000 lire superiori od inferiori a seconda che il prezzo superi o no le 500 lire.

7. Quando l'Ufficio competente riterrà che tale aggiornamento si discosti troppo dal giusto prezzo, provvederà ad una integrale rettifica dei prezzi mediante atto della Giunta comunale.

8. I prezzi indicati al presente articolo si intendono come minimi, salvo restando la possibilità dell'Amministrazione di aumentarli in caso di scavi profondi o per particolari necessità tecniche.

9. Da detta cauzione sarà normalmente detratta una somma:

- pari a lire 100.000 per l'importo di deposito di lire 1.000.000
- addizionata del 5% per l'importo di deposito da lire 1.000.001 a lire 10.000.000
- addizionata di un'ulteriore 3% per l'importo di deposito da lire 10.000.001 in poi.

Tale trattenuta sarà introitata dal Comune quale rimborso delle spese sostenute con particolare riguardo alle spese di sopralluogo e istruttoria e quale ristoro per il deterioramento delle proprietà e verrà introitato su apposito capitolo finalizzato nelle spese alla gestione della viabilità.

ART. 13 (ABROGAZIONI ED ADEGUAMENTO DI NORME)

1. Le norme del presente regolamento abrogano il "Disciplinare sulle condizioni e prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione della posa in opera o manutenzione di reti tecnologiche insistenti sulla viabilità carrabile pubblica del Comune di Follonica" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°131 del 7 dicembre 1995.

2. Alle stesse norme devono obbligatoriamente essere adeguate le convenzioni ed i protocolli in essere tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi oggetto di questo stesso regolamento.

ART. 14 (ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO)

1. Mediante conferenza dei servizi saranno stabilite le modalità per definire l'ufficio competente al ricevimento della richiesta e quello al rilascio della autorizzazione, nonchè per definire una modulistica uniforme. Saranno altresì definite le competenze per il controllo dei lavori.

ART. 15
(PRESCRIZIONI TECNICHE)

1. Le prescrizioni tecniche concernenti gli scavi, i ripristini, la qualità dei materiali, le prove sui materiali e quanto altro riguarda la perfetta esecuzione degli interventi, sono contenute nel Capitolato Speciale per le opere stradali in uso presso l'Ufficio Lavori Pubblici e nelle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Scavi

Prima di procedere allo scavo il Concessionario dovrà procedere al taglio della pavimentazione per tutto il suo spessore con mezzi idonei al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi dello scavo. È consentito in alternativa al taglio, la scarificazione della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l'intero spessore che dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di fresa a tamburo e funzionanti a freddo.

Gli scavi in senso trasversale alla sede stradale dovranno essere eseguiti per metà larghezza della strada per volta, mantenendo e assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata; è vietato procedere all'escavazione della seconda metà della carreggiata se prima non sia stato rinterrato lo scavo eseguito nella prima metà. La segnaletica è a carico della ditta.

Gli scavi in senso longitudinale dovranno essere realizzati per tratti successivi di lunghezza non superiore a ml. 50 (cinquanta) ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi, se prima non sia stato rinterrato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente.

Gli scavi dovranno essere opportunamente sbatacchiati, qualora ciò sia necessario, e dovranno successivamente essere riempiti con misto litoide di cava o di fiume perfettamente arido, in curva granulometrica, compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata.

3. Ripristini

Il corpo stradale e le sue pertinenze devono essere ripristinate con le modalità esistenti al momento della loro manomissione, salvo più precise e diverse prescrizioni appresso riportate:

a) nei tratti in cui gli scavi interessano il piano viabile:

il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con misto granulare stabilizzato in curva granulometrica (frantumato di fiume o di cava) compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata. Si dovrà poi procedere alla ricostruzione della sovrastruttura stradale con misto cementato, dosato a quintali 0.5 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 30 minimo, in modo da riconfermare il piano d'estradossa della pavimentazione, senza interruzione di continuità del medesimo. Prima della esecuzione del tappeto di usura, che dovrà avvenire non prima di due mesi e comunque entro il semestre dalla data di inizio lavori, si dovranno effettuare tutti gli eventuali ricarichi e risagomature necessarie per l'eliminazione di ogni deformazione relativa al ripristino di primo intervento eseguito, da effettuarsi con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso.

Il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3 compresso dovrà eseguirsi:

1. *attraversamenti stradali*: per una fascia di ml 3 ed interessare metà della carreggiata qualora l'attraversamento non ecceda la larghezza della semicarreggiata, altrimenti dovrà essere esteso a tutta la larghezza della carreggiata stradale.
2. *parallelismi stradali*: in questo caso la pavimentazione dovrà essere esteso alla semicarreggiata per tutta la lunghezza dell'intervento. Qualora il parallelismo effettuato insista sulla fascia centrale della carreggiata, il conseguente ripristino dovrà interessare l'intera larghezza della sede stradale. In ogni caso la stesa del conglomerato bituminoso dovrà avvenire esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa scarifica effettuata con idonea attrezzatura, munita di fresa a tamburo e funzionante a freddo, dell'intera superficie da pavimentare.

b) nei tratti in cui gli scavi interessano i marciapiedi:

il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con misto granulare stabilizzato in curva granulometrica (frantumato di fiume o di cava) con sovrastante strato di massetto di cemento almeno Rck 200 dello spessore di cm 8 con sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 2 compresso, compreso la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, da eseguirsi per tutta la larghezza del marciapiede. Qualora la pavimentazione del marciapiede sia del tipo particolare, come lastricati, masselli autobloccanti, pietrini o di qualunque altra natura, il ripristino della pavimentazione sovrastante al massetto di cemento, dovrà avvenire con gli stessi materiali, avendo cura di allontanare tutti gli elementi anche parzialmente deteriorati. La sostituzione degli elementi danneggiati durante i lavori vale anche per i cordonati di delimitazione dei marciapiedi.

c) nei tratti in cui gli scavi interessano le zone a verde:

il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito anche con terra proveniente dagli scavi; solo la parte superficiale di cm 35 dovrà essere eseguito con terreno vegetale privo di qualsiasi materiale inerte e dovrà essere ripristinata con le essenze ed il verde preesistenti.

4. Prove di laboratorio

L'Amministrazione al fine di avere la garanzia che i ripristini effettuati non abbiano alterato la portanza del corpo stradale, potrà richiedere al concessionario l'esecuzione delle specifiche prove presso un laboratorio autorizzato.

5. Ad ultimazione dei lavori sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale preesistente, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e secondo quanto impartito dall'ufficio lavori Pubblici

6. Allacciamenti fognari

Tutti i fabbricati devono essere muniti di due sistemi separati di allontanamento degli scarichi: uno per le acque bianche (solo e soltanto acque meteoriche – piazzali e tetti) ed uno per le acque nere (tutte le altre). Saranno effettuati allacciamenti separati per le fogne bianche e per quelle nere sia dove esiste un sistema di fogne separate, sia dove esiste una fognatura mista. I condotti collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a mm. 120 per le nere e mm. 200 per le chiare, la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso e non mai minore del 1%; i condotti collettori ricadenti in suolo pubblico dovranno essere realizzati in gres o di PVC serie UNI7447-75 (303/1) per le acque nere e chiare; sui condotti collettori, sia interni che esterni, sia neri che chiari, dovranno essere installati pozzetti di ispezione a canaletta da scorrimento: al piede delle colonne di discesa, ai vertici ed alle confluenze, e dovrà essere installato lo specifico pozzetto sifonato prima della immissione nei collettori comunali: per le acque nere sifone TIPO NAPOLI con braga di ispezione, per le chiare pozzetto sifonato a diaframma per allacciamento a collettore misto e a scorrimento per allacciamento a collettore chiaro. I chiusini dei pozzi ricadenti in suolo pubblico o comunque aperto al pubblico, dovranno essere in ghisa del tipo sferoidale conformi alla normativa europea EN 124 con marchiatura leggibile e durevole indicante la classe di appartenenza, il nome o la sigla del fabbricante; la classe del chiusino sarà determinata in funzione della collocazione dello stesso.